



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della sanità
Programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione

DETERMINAZIONE N. 1114 del 26/10/2017

Oggetto: Incarichi vacanti di assistenza primaria - 1° e 2° semestre 2013. Modifica alla determinazione n. 498 del 29 Maggio 2017.

- VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la Legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e le successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10 recante norme di tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna;
- VISTO la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e le successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la Legge Regionale 12 luglio 2001, n. 9 relativa all'istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio;
- VISTA la Legge Regionale 21 aprile 2005, n. 7, che all'articolo 13, comma 5, ha previsto che i territori di competenza di ciascuna delle otto Aziende Sanitarie Locali della Sardegna, coincidano con quelli delle circoscrizioni provinciali, individuate ai sensi della legge regionale n. 10/2002 e della legge regionale n. 10/2003;
- VISTA la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17 che ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2017 l'Azienda per la tutela della salute (ATS);
- VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali personale e riforma della Regione n. 15144/57 del 02.06.2015, con il quale alla Dott.ssa Francesca Piras sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con l'intesa Stato – Regioni del 23 marzo 2005 e ss.mm.ii. (ACN 23.03.2005);
- VISTO l'Accordo Integrativo Regionale della Medicina Generale (AIR) del 28 aprile 2010, approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n.19/9 del 12 maggio 2010;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 60/9 del 5 novembre 2008 recante "definizione degli ambiti territoriali dell'assistenza primaria";
- VISTO l'art. 15, comma 11, dell'ACN 23.03.2005 ai sensi del quale i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria possono concorrere all'assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;
- VISTO l'art. 8.5 dell'AIR che, in attuazione dell'art. 16 comma 7 dell'ACN 23.03.2005 ha stabilito che nell'ambito della Regione Sardegna per il conferimento degli



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della sanità

Programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione

incarichi vacanti di assistenza primaria, fatto salvo il disposto di cui all'art. 63, comma 2, let. a) del summenzionato ACN, è riservata una percentuale dei posti a favore dei medici aventi titolo, come di seguito riportata:

- nella misura del 60% dei posti a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 2, comma 2 del Decreto Legislativo n. 256/91 e delle corrispondenti norme di cui al Decreto Legislativo n. 368/99 e n. 277/03;
- nella misura del 40% dei posti a favore dei medici in possesso del titolo equipollente;

VISTO l'art. 16, comma 9, dell'ACN 23.03.2005, ai sensi del quale gli aspiranti all'assegnazione degli incarichi vacanti possono concorrere esclusivamente per una delle riserve di assegnazione, fermo restando che, come previsto dal comma 8, qualora non vengano assegnati, per carenza di domande, incarichi spettanti ad una delle due riserve, gli stessi vengono assegnati all'altra riserva;

VISTA la norma finale n. 2 dell' ACN 23.03.2005, ai sensi della quale ai medici inseriti nella graduatoria regionale di medicina generale, i quali abbiano conseguito l'attestato di formazione specifica in medicina generale dopo la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di inclusione nella predetta graduatoria, è consentito partecipare all'assegnazione degli incarichi vacanti nell'ambito della riserva di assegnazione del 60%, come sopra determinata, con l'attribuzione del relativo punteggio, previa presentazione, unitamente alla domanda di assegnazione dell'incarico, del titolo di formazione specifica;

VISTA la determinazione n. 498 del 29.05.2017 con la quale si è proceduto alla pubblicazione degli incarichi vacanti di assistenza primaria per il primo e secondo semestre 2013 – Supplemento n. 49 al Buras n. 29 del 22/06/2017 Parte I e II

ACQUISITO il parere favorevole del comitato permanente della medicina generale che nella seduta del 12/10/2017 ha approvato la modifica e l'integrazione delle sedi vacanti della medicina generale per l'anno 2013 così come riportato nell'allegato A al presente provvedimento

RITENUTO per quanto sopra esposto di dover procedere alla modifica dell'allegato "A" alla determinazione n. 498 del 29.05.2017;

DETERMINA

ART.1 In conformità a quanto indicato nelle premesse, di procedere alla modifica dell'allegato "A" alla determinazione n. 498 del 29.05.2017 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della sanità
Programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione

- ART. 2** Di pubblicare il presente provvedimento sul Buras
- ART. 3** Di confermare quanto disposto con la Determinazione n. 498 del 29.05.2017 specificando che i medici che hanno già presentato domanda ai sensi di tale determinazione non sono tenuti a presentare una nuova domanda salvo coloro che siano interessati alle modifiche disposte con il presente provvedimento.
- ART. 4** Tutte le domande per trasferimento, in regola con le norme vigenti sull'imposta di bollo, dovranno essere trasmesse entro 15 giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione sul BURAS, a mezzo raccomandata A/R, alla A.S.S.L. di Cagliari, Via Pier della Francesca, 1 09047 Selargius (CA), secondo la modulistica allegata che sarà disponibile anche sul sito www.regione.sardegna.it (percorso) – Assessorato Igiene e Sanità – Direzione Generale Sanità - Atti - e presso l'Ufficio URP dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda a quanto disposto dall'ACN del 23.03.2005.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Francesca Piras**